

## REGOLAMENTO (CE) N. 2595/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2001

## che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2155/2001<sup>(4)</sup>, ha stabilito un regime di acquisto, nell'ambito di una procedura di gara, di carcasse di certe categorie di animali di età superiore a 30 mesi. Ipotizzando che le difficoltà del mercato che avevano giustificato l'adozione del regolamento si sarebbero risolte entro la fine del 2001, nell'allegato III l'ultima gara era stata fissata per il 10 dicembre 2001.
- (2) Benché la situazione del mercato sia sensibilmente migliorata per le categorie B e E, rimane invece estremamente preoccupante la situazione per le femmine bovine della categoria D. Ci si aspetta inoltre che nel primo trimestre del 2002 venga immesso sul mercato un numero consistente di femmine bovine che non sono state macellate nel 2001 per ragioni connesse alla crisi di tale mercato. Per evitare un nuovo crollo del mercato è necessario sostenerlo prorogando il regime di acquisto stabilito dal regolamento (CE) n. 690/2001 di altri tre mesi al massimo e limitatamente a un quantitativo non superiore a 40 000 tonnellate.
- (3) Data l'urgenza della misura, è necessario che il presente regolamento entri immediatamente in vigore.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 690/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
 

«Tuttavia:

  - a partire dalla 17ª gara parziale del 7 gennaio 2002 gli Stati membri acquistano carcasse o mezzene delle categorie B ed E,
  - i quantitativi acquistati nell'ambito di gare realizzate nel 2002 non superano complessivamente 40 000 tonnellate».
- 2) All'articolo 12, secondo comma, i termini «dal 1º luglio al 31 dicembre 2001» sono sostituiti dai termini «dal 1º luglio 2001».
- 3) Nell'allegato I, l'intestazione della seconda colonna dei prezzi limite è sostituita dalla seguente: «Dal 1º luglio 2001 al 31 marzo 2002».
- 4) Nell'allegato III sono aggiunte le date seguenti:
  - «7 gennaio 2002
  - 21 gennaio 2002
  - 11 febbraio 2002
  - 25 febbraio 2002
  - 11 marzo 2002».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU L 289 del 6.11.2001, pag. 4.